

Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;”*
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, e in particolare gli articoli 2 e 8;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e successive modificazioni e in particolare l'articolo 3, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-bis;
- VISTO l'art. 37 del predetto decreto legislativo, così come modificato dal d.lgs. 75/2017, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, con il quale è stato adottato *“il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97”;*
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, recante il regolamento per la *“definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*
- VISTO l'articolo 23-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e in particolare l'art. 1, comma 14;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 181 del 3 agosto 2016, con il quale è stato adottato *“il Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTO l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, il quale nell'autorizzare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, espressamente stabilisce che *“E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'articolo 9;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), il quale ha previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
- VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *“Prove di esame e relativi programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.)”*;

- VISTO il Regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione approvato nell'adunanza del 20 gennaio 2016;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del ???????;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del ???????;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- c) professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;
- d) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
- e) D.S.G.A: direttori dei servizi generali e amministrativi;
- f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

### Articolo 2

#### (Commissioni giudicatrici)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati di Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. I due membri sono scelti tra esperti

delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'area terza.

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici e tra i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i soggetti esperti nelle materie oggetto del concorso, di comprovata capacità, con una anzianità od esperienza professionale di almeno cinque anni.

5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, debbono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.

9. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne, salvi i casi di motivata impossibilità.

10. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Articolo 3

#### (Requisiti dei commissari)

1. I dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica.

2. I soggetti esperti nelle materie oggetto del concorso di comprovata capacità che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per

l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), devono aver maturato un'esperienza professionale per almeno 5 anni.

3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con le materie oggetto d'esame;

b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per esami o per titoli ed esami;

c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame;

4. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese devono possedere i seguenti requisiti:

a. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41– Scienze e tecnologie informatiche;

b. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

#### Articolo 4

*(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso)*

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali

unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Tabella dei titoli valutabili nel concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", di seguito denominato Testo Unico;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-bis;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di D.S.G.A. la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
- VISTO l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", il quale nell'autorizzare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, espressamente stabilisce che "*E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.*";
- VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di una tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nel concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.);

CONSIDERATA	la necessità di procedere alla valutazione dei titoli di accesso conseguiti attraverso il conseguimento di laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti;
CONSIDERATA	la necessità di procedere, del pari, alla valutazione dei titoli di servizio;
RITENUTO	opportuno definire la valutabilità del servizio, aggiuntivo rispetto ai tre anni di accesso al concorso, prestato nel ruolo di DSGA dagli assistenti amministrativi presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto/dovere all'istruzione;
VISTO	il Regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione approvato nell'adunanza del 20 gennaio 2016;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del prot. n. ;
VISTO	il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del;
RITENUTO	di riconoscere un punteggio al servizio prestato nel profilo professionale di assistente amministrativo al fine di una valorizzazione delle specifiche professionalità che saranno chiamati ad esprimere coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria;
INFORMATE	le Organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È adottata la tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nella procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).
2. La valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i dieci punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



A	<b>Titoli culturali (fino ad un massimo di 4 punti)</b>			
	A.0)	Per la laurea di accesso al concorso: Con voto da 100 a 105: Da 105 a 110: 110 con lode (o punteggio equivalente)	0,20 0,4 0,70	
	A.1)	Per ciascun altro titolo di laurea specialistica, in aggiunta al titolo di ammissione indicato con l'istanza di partecipazione al concorso.	0,20	Sino ad un massimo di 0,20 punti
	A.2)	Per dottorato di ricerca o abilitazioni per l'esercizio di professioni inerenti le funzioni del profilo professionale del D.S.G.A.	0,70	Fino ad un massimo di 1,40 punti
	A.3)	Per ogni master di primo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del D.S.G.A. rilasciati da Università italiane o estere.	0,10	Fino ad un massimo di 0,20 punti
	A.4)	Per ogni master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del D.S.G.A. rilasciati da Università italiane o estere o titolo di	0,50	Fino ad un massimo di 1 punto

		specializzazione o per ciascun diploma di perfezionamento.		
	A. 5)	Per ogni idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre.	0,25	Fino ad un massimo di 0,50 punti
		<b>Avvertenze inerenti i titoli culturali</b>		
		Si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.		

		<b>Titoli di servizio (fino ad un massimo di 6 punti)</b>		
	B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di D.S.G.A. aggiuntivi rispetto ai tre anni di accesso al concorso.	0,50	fino ad un massimo di 4 punti

	B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare di seconda posizione economica.	0,25	fino ad un massimo di 1 punto
	B.3)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare di prima posizione economica.	0,10	fino ad un massimo di 0,70 punti
	B.4)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo non ricompreso negli anni scolastici di cui ai numeri precedenti.	0,05	fino a ad un massimo di 0,30 punti

Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente l'applicazione dell'articolo 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5 febbraio 1992, n.104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 2 e 8;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTO l'art. 37 del predetto decreto legislativo, così come modificato dal d.lgs. 75/2017, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, con il quale è stato adottato *“il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, recante il regolamento per la *“definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 181 del 3 agosto 2016, con il quale è stato adottato *“il Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTO l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, il quale nell'autorizzare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, espressamente stabilisce che *“E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che il concorso pubblico può svolgersi ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali, e l'art. 7, comma 2 bis che prevede che le forme di preselezione possono essere predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), il quale ha previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
- VISTO la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. , recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- VISTO il Regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione approvato nell'adunanza del 20 gennaio 2016;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del , prot. n. ;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del ??????????;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di D.S.G.A. la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti;
- VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le prove di esame ed i programmi del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di direttori dei servizi generali e amministrativi in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
2. In sede di prima applicazione, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, per almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi devono intendersi gli anni, anche non consecutivi, nei quali il servizio di D.S.G.A. è stato svolto in via continuativa fino al termine dell'anno scolastico.

## Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - d) Direttore dei servizi generali e amministrativi: D.S.G.A.;
  - e) Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali: USR;
  - f) i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR: dirigenti preposti agli USR.

## Articolo 3 (Articolazione del concorso)

1. Il concorso si svolge su base regionale o interregionale. Nel bando di concorso sono indicati i casi in cui si procede all'accorpamento della procedura concorsuale relativa a più regioni, fermo restando la valenza regionale della singola graduatoria. Il candidato può presentare la domanda esclusivamente per una sola regione. Il concorso si articola in due prove scritte, di cui una può essere a contenuto teorico-pratico, di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Il bando di cui all'articolo 11 può prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.

## Articolo 4 (Prova preselettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità psico-attitudinali. La prova si può svolgere in più sessioni.
2. Il bando di cui all'articolo 11 disciplina l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della prova medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
4. I soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.

## Articolo 5 (Prova scritta ovvero teorico-pratica)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al bando previsto dall'articolo 11, sono ammessi a sostenere due prove scritte, di cui una può essere a contenuto teorico-pratico. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata delle prove è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le prove scritte di cui al comma 1 sono composte da sei quesiti a risposta aperta.

3. I sei quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:
  - a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'Unione europea;
  - c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; e) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato; f) ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico.
4. La prova teorico pratica consiste nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo con riferimento a questioni riguardanti l'attività gestionale dell'istituzione scolastica.

Articolo 6  
(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 7, hanno superato le prove di cui all' articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte di cui all'art. 5, comma 3, in aggiunta alle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; b) legislazione scolastica, con particolare riferimento alle più recenti evoluzioni normative. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua inglese. Nell'ambito della prova orale viene, altresì, accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego.

Articolo 7  
(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta punti, di cui trenta per la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ovvero teorico-pratiche, trenta per la prova orale e 10 per i titoli.
2. La valutazione delle prove scritte ovvero teorico pratica è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 21 punti preclude la valutazione della prova scritta o teorico-pratica successiva. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove, fermo restando che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 21 punti.
3. la commissione assegna alla prova di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21 punti.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di 10 punti, ai sensi del Decreto del Ministro (sui titoli n. ??? del ???).
5. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. ??? del ??? recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico pratiche, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
- 7 Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra



loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.

#### Articolo 8

##### *(Predisposizione delle prove)*

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte dalle commissioni secondo il programma ed i contenuti di cui all'Allegato A.

2. Ciascuna commissione predispone per ogni prova scritta o teorico pratica e prima dell'inizio delle stesse, n. 3 tracce in busta chiusa e in plichi separati e sottoscritti dai componenti della Commissione.

3. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. La Commissione sceglie altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Ciascun candidato estrae la busta contenente i quesiti immediatamente prima della propria prova.

4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Articolo 9

##### *(Programmi di esame e prove specifiche)*

1 L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e i programmi di esame.

#### Articolo 10

##### *(Graduatorie finali)*

1 All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito. La posizione utile in graduatoria non costituisce garanzia di assunzione ed è comunque subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della PCM secondo le modalità assunzionali indicate al comma successivo.

2. Le assunzioni di cui al concorso pubblico per l'assunzione di D.S.G.A. bandito in base all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti beneficiari dell'immissione in ruolo ai sensi dei commi precedenti procedono alla scelta della provincia e dell'istituzione scolastica di prima assegnazione sulla base della posizione rivestita in graduatoria.

4. Le graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 552, comma 1 del Testo Unico, restano in vigore fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo per l'accesso al profilo professionale di D.S.G.A.

Articolo 11  
(Bandi di concorso)

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il Dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando per i posti di D.S.G.A. presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
3. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

# ALLEGATO A

## PROGRAMMA D'ESAME

EVENTUALE TEST PRESELETTIVO volto all'accertamento delle capacità psico-attitudinali.

### ■ PROVE SCRITTE

#### **Diritto Costituzionale**

- Lo Stato. Elementi costitutivi, forme di Stato e di Governo.
- La comunità internazionale. Ordinamento e soggetti dell'ordinamento internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite
- Il sistema delle fonti del diritto
- La Costituzione italiana. I diritti e i doveri dei cittadini
- L'ordinamento della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. La Magistratura Gli organi di rilievo costituzionale
- Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali.

#### **Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea**

- Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale
- Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti
- Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti
- Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
- L'attività dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli (D.lvo 286/99). Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno
- Discrezionalità amministrativa e tecnica
- Il procedimento amministrativo e la sua struttura. La legge n. 241 del 1990 e le sue riforme
- Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi
- Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione
- La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti
- La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.

## **Diritto civile**

- Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio
- Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale
- Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti
- La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale
- La responsabilità civile

## **Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche**

- la finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria
- l'amministrazione della spesa, caratteristiche e disciplina delle procedure di spesa, l'impegno di spesa, i controlli sugli impegni di spesa, le altre fasi del procedimento di spesa, le procedure speciali, la tesoreria, le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni e la posizione dei creditori delle amministrazioni)
- La gestione patrimoniale: i beni pubblici e la loro gestione. I servizi di cassa, le scritture, il rendiconto. Gli inventari
- L'attività contrattuale della P.A.: l'acquisizione di beni e servizi. Il sistema centralizzato: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le acquisizioni in economia. I contratti ad evidenza pubblica: appalto di lavori, di servizi e di forniture. La normativa nazionale e comunitaria. Il nuovo Codice dei contratti pubblici. Le esternalizzazioni. Il project financing. Il sistema di governance sui contratti pubblici. Le fasi del procedimento. Responsabile del procedimento e dirigente dell'ufficio
- Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.
- Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei Conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.
- La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale.
- La giurisdizione della Corte dei Conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni
- Il regolamento di contabilità: la gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche. Le fonti normative, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie,

le scritture contabili obbligatorie. Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale. Il servizio di cassa e il conto consuntivo

- La gestione patrimoniale e i contratti delle istituzioni scolastiche. Gli inventari. Ruolo e compiti del DSGA. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche
- Compiti del collegio dei revisori dei conti
- La scuola e i fondi strutturali UE.

## **Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato**

- Principi generali del diritto sindacale
- La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori
- L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilità e l'efficacia del contratto collettivo)
- Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi nn. 146/1990 e 83/2000)
- Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo
- La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo)
- Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Il processo di privatizzazione
- Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia)
- L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici
- La dirigenza pubblica
- Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusività. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilità dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilità. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego.

## **Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico**

- Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente

- DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.
- La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo e il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. il Regolamento di istituto
- L'organizzazione della sicurezza nella scuola.

**PROVA ORALE - oltre alle materie previste per la prova scritta, alla comprensione e conversazione in lingua inglese ed all'accertamento delle conoscenze informatiche:**

### **Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione**

- La legge penale e genesi della fattispecie penale: il principio di legalità e suoi corollari  
Limiti all'applicabilità della legge penale: temporali, spaziali, personali  
Reato in generale, fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza, concorso di persone e di reati.  
La problematica della pena ed il sistema sanzionatorio vigente
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale

### **Legislazione scolastica**

- La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. La riforma della scuola e la legge 107 del 2015. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
- L'istituzione scolastica autonoma e la gestione dell'offerta formativa
- La governance della scuola
- Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione
- Il sistema di istruzione e formazione
- La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione
- Il secondo ciclo di istruzione
- Norme comuni ai cicli scolastici
- La scuola dell'inclusione delle disabilità e dell'integrazione multiculturale
- Scuola trasparente e digitale.
- Iscrizione a scuola e obbligo delle vaccinazioni, la formazione delle classi e la valutazione degli alunni